



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Spett.le OMCeO di

RIMINI

Resp. Proced.: Dr.ssa C. D'Addio

Resp. Istrut.: Sig.ra G. Malagigi

OGGETTO:
Convenzione CUG condiviso

In riferimento all'oggetto, allegata alla presente si rimette copia della convenzione stipulata tra la FNOMCeO e codesto Ordine per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, debitamente firmata dal Presidente.

E' gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Anelli

All.

Firmato digitalmente
da

FILIPPO ANELLI

O = FNOMCEO
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.
82/2005



Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Rimini

Rimini,
Prot. n.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI ED ODONTOIATRI DI RIMINI	
0000454	
DATA	U
29-01-2021	

Spett.le F.N.O.M.C. e O.
Via Ferdinando di Savoia, 1
00196 ROMA (RM)

PEC: segreteria@pec.fnomceo.it

Oggetto: adozione convenzione CUG condiviso FNOMCeO.

Spett.le Fnomceo,

in risposta alla vostra Comunicazione n. 10 pervenuta a quest'Ordine in data 15 gennaio u.s. con la presente trasmettiamo in allegato la convenzione sottoscritta dal nostro Ordine provinciale per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni FNOMCeO-Ordini territoriali ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 165/2001.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Maurizio Grossi

Allegato nr. 01

CONVENZIONE

**PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER
LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI FNMCEO ORDINI
TERRITORIALI EX ART. 57 DEL D. LGS. N. 165/2001**

TRA

La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

E

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Rimini

congiuntamente indicate come le "Parti"

VISTO

- il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233 e s.m.i. istitutivo della Federazione e degli Ordini territoriali;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico in materia di Pubblico Impiego", con particolare riferimento all'art. 57;
- il Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni approvato dal Consiglio nazionale FNMCEO con delibera n.17 del 18 dicembre 2020;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO CHE

- La Legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 21, stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (da qui in poi CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni";
- la Direttiva n.2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" che sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 e aggiorna alcuni indirizzi della Direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dispone che:
 1. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
 2. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;

3. il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

4. per quelle amministrazioni che in ragione delle dimensioni ridotte decidano di costituire un CUG condiviso deve comunque essere garantita la rappresentanza dei lavoratori di ogni ente che ne fa parte;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art.1 – Istituzione del CUG condiviso presso la FNOMCeO

E' istituito tra le Parti il CUG condiviso per l'OMCEO di Rimini ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 – Composizione

Il CUG condiviso ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dei procedimenti disciplinari è composto dai seguenti componenti:

a. da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative del CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali 2016 - 2018 nel numero di 5 unità (di seguito OO.SS);

b. da un egual numero di rappresentanti della FNOMCeO e degli Ordini suddivisi per collegi come da proposta allegata, che si convenzionano tra di loro, tra i quali il Presidente della FNOMCeO con proprio provvedimento nomina il Presidente del CUG su indicazione dei membri del CUG stesso.

2. Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente.

3. La composizione è paritetica, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi.

Art. 3 Compiti

Al Comitato spettano i compiti e le funzioni così come specificati nell'art.4 del Regolamento su menzionato.

Art. 4 Spese di funzionamento

Per l'operatività del CUG la FNOMCeO mette a disposizione i locali, le attrezzature e i servizi necessari.

Le spese di trasferta vitto e alloggio del membro indicato dall'OMCEO rimangono a carico dell'OMCEO stesso.

Art. 5 – Soggetti aderenti

Alla presente Convenzione potranno aderire tutti gli Ordini territoriali che ne facciano richiesta.

Art. 6 - Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e fino alla scadenza del CUG. E' fatta salva la possibilità per l'OMCEO aderente di recedere in qualsiasi momento, previa apposita deliberazione.

Rimini, 28 gennaio 2021

Il Presidente dell'OMCEO di Rimini

IL PRESIDENTE
Dott. Maurizio Grossi



Il Presidente della FNOMCeO

Firmato digitalmente da
FILIPPO ANELLI

O = FNOMCEO
C = IT